

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 1-04-1987
REGIONE VALLE D'AOSTA
Norme per la tutela dei rettili e anfibi.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 8
del 24 aprile 1987

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 30 aprile 1987

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' vietato alterare, disperdere e distruggere intenzionalmente, asportare o raccogliere uova di tutte le specie di rettili.

ARTICOLO 2

1. E' vietata la cattura, l'uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di rettili, compresi negli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

a) Allegato 2:

- Ramarro (*Lucerta viridis*)
- Colubro di Esculapio (*Elaphe longissima*)
- Coronella (*Coronella austriaca*)
- Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*)

b) Allegato 3.

- Lucertola vivipara (*Lacerta vivipara*)
- Orbettino (*Anguis fragilis*)
- Biacco (*Coluber viridiflavus*)
- Natrice dal collare (*Natrix natrix*)
- Tutti gli altri rettili.

ARTICOLO 3

1. E' vietata la cattura, l'uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di anfibi, compresi negli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

a) Allegato 2:

- Rospo smeraldino (*Bufo viridis*)
- Raganella (*Hyla arborea*)

b) Allegato 3:

- Tritone alpino (*Triturus alpestris*)
- Salamandra (*Salamandra salamandra*)
- Salamandra nera (*Salamandra atra*)
- Rospo comune (*Bufo bufo*)
- Tutti gli altri anfibi.

ARTICOLO 4

1. Solo per motivi scientifico - didattici e previa autorizzazione dell' Assessore all' Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale è consentita la raccolta o cattura di cui agli articoli 1 - 2 - 3 in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

ARTICOLO 5

1. Nelle oasi di protezione e nelle altre zone protette è vietata la cattura o l'uccisione della Vipera aspid (Vipera aspis) e del Marasso (Vipera berus), compresi nell'allegato 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.

ARTICOLO 6

1. La Regione dedica particolare attenzione alla salvaguardia di biotopi di elezione di rettili e anfibi, quali paludi, acquitrini, sponde di corsi d'acqua, praterie e boschi, necessari per la loro alimentazione e riproduzione.

ARTICOLO 7

1. Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale e gli organi di polizia locale e di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 8

1. I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 - 3 - 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso appartenente all'allegato 2 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e alla sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 120.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso se appartenente all'allegato 3 della Convenzione di cui sopra.

ARTICOLO 9

1. L'ammontare delle ammende di competenza della Regione sarà iscritto nel Capitolo 7700 << Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni >> della Parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, 10 aprile 1987.

